



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 32 DEL 17/03/2016

OGGETTO : Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Curinga e l'Avv. Ortensio Mendicino a seguito di atto di precetto notificato in esito alla sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n.1361/2015 pronunciata nella vertenza Fruci Tommaso /Comune di Curinga.

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **diciassette** del mese di **marzo** , alle ore **18,00** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –		X
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore	X	
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore		X
			Totale	3	2

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.

Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Maria Leone, con sentenza n.1361/2015, pronunciata in data 29 luglio 2015 e pubblicata il 30 luglio 2015, emessa nella causa civile iscritta al n.2485 del R.G.A. C., dell'anno 2009, promossa da Fruci Tommaso (C.F.:FRCTMS61H24D587T), nato a Filadelfia (VV) il 24.06.1961, come rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Ortensio Mendicino, contro il Comune di Curinga, avente ad oggetto risarcimento danni, testualmente così decideva: “ (...) a) *accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la colpa esclusiva del Comune di Curinga nella causazione del sinistro per cui è causa;*

b)in conseguenza:condanna la parte convenuta di pagare in favore di parte attrice la somma di € 7.000,00 a titolo di risarcimento di danno a cose per le causali esposte in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale da computarsi come indicato in parte motiva (ovvero rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito ed interessi sulla somma annualmente rivalutata, fino alla data del deposito della sentenza. Dalla data del deposito della sentenza e fino al soddisfo, invece, i soli interessi legali);

c)condanna la parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte attrice che vengono liquidate in € 1.500,00 oltre IVA, c.p.a e spese forfettarie come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c., oltre € 178,00 per spese vive;

Che la sopra detta sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata al Comune di Curinga, munita di formula esecutiva, in data 02.10.2015;

Che in data 10 febbraio 2016 veniva notificato l'atto di precetto a firma dell'Avv. Ortensio Mendicino, del Foro di Lamezia Terme, con studio in Nocera Terinese, via Roma n.35, agli atti dell'Ente prot.n.1167 del 12 febbraio 2016, con il quale si intimava a questo Ente di pagare la complessiva somma di € 11.274,19, oltre spese di notifica e successive ed occorrente;

Che questo Ente, per le vie brevi, comunicava all'Avv. Ortensio Mendicino la disponibilità a definire bonariamente la questione insorta in esito alla sentenza n.1361/2015 sopra menzionata ed al pedissequo precetto, con il pagamento della somma omnia comprensiva di € 10.000,00, con rinuncia da parte del sig. Fruci Tommaso alla corresponsione di parte degli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dal 18/10/2008 al 29/07/2015 e dalla data del deposito della sentenza e fino al soddisfo ed, altresì, con rinuncia a parte delle spese e competenze di giudizio;

Che l'Avv.Ortensio Mendicino con nota trasmessa per le vie brevi comunicava l'accettazione della proposta transattiva formulata da questo Ente.

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra di loro.

DATO ATTO che la proposta transattiva sopra descritta appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune che, in caso di prosieguo del contenzioso, sarebbe esposto ad affrontare ulteriori spese.

APPURATO pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez.II, sent. Del 10 gennaio 2005), essendo valutabili, *ictu oculi*, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere. In particolare, nella fattispecie in esame, le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda la controparte, nella riduzione delle proprie pretese economiche e nella rinuncia alla prosecuzione dell'azione esecutiva intrapresa, alla condizione che l'Ente garantisca certezza sui tempi di pagamento

delle somme derivanti dal presente accordo, per quanto riguarda, invece, l'Amministrazione comunale, a fronte della riduzione degli importi da corrispondere alla parte attrice, la definizione bonaria della controversia in atto con il sig. Fruci Tommaso appare conveniente in quanto elimina ogni contenzioso che potrebbe, molto verosimilmente, vedere soccombente il Comune con l'ulteriore addebito di spese per interessi di mora e competenze legali.

APPURATO, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che, conseguentemente, il Comune, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n.4 dell'11 maggio 2007), può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio (vedi in tal senso anche il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n.30/P/2008 ed il principio contabile n.2/2009 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno, i quali chiariscono ulteriormente che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio).

VISTA l'allegata proposta transattiva e ritenuta meritevole di approvazione.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabile d'Area in ordine alla regolarità Tecnica e contabile ex art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs 267/00

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 lettera b) del Tuel come sostituita dall'art.3, comma 1, lettera o), del decreto legge n.174 del 2012, come da verbale n.2 del 15/03/2016, acquisito agli atti d'ufficio, ha espresso il proprio parere favorevole.

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa:

- 1. Di approvare** lo schema di atto di transazione tra il Comune di Curinga ed il sig. Fruci Tommaso come sopra meglio generalizzato, teso alla definizione della controversia specificata in premessa che, composto da una premessa e da n.9 articoli, viene allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2. Di definire** in € 10.000,00 l'importo, omnia comprensivo di spese legali, occorrente alla definizione della vertenza a saldo, stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte del Sig. Fruci Tommaso, come rappresentato dell'Avv. Ortensio Mendicino, in relazione agli atti giudiziari ampiamente descritti in premessa.
- 3. Di dare atto** che, in esito alla sottoscrizione della presente transazione, il sig. Fruci Tommaso per il tramite del suo legale, rinuncerà agli atti processuali sopra richiamati ed alle relative azioni ed eccezioni e non avrà più nulla a pretendere per qualsiasi ragione o causa relativa alla sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n.1361/2015 ed al pedissequo precetto notificato in data 10 febbraio 2016 ed acquisito al protocollo con il n.1167.
- 4. Di dare atto** che la spesa complessiva di € 10.000,00, omnia comprensiva di spese legali, troverà imputazione sul capitolo di bilancio 550/1 " *Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti*" della gestione in conto competenza del redigendo bilancio per l'esercizio 2016 e verrà corrisposta, in esito all'intervenuta rinuncia alla distrazione delle spese del legale di controparte,

comunicata per le vie brevi, mediante assegno circolare intestato al Sig. Fruci Tommaso da inviare presso lo studio dell'Avv.to Ortensio Mendicino sito in Nocera Terinese, alla via Roma n.35, dove il predetto Sig. Fruci Tommaso ha eletto domicilio.

5. **Di autorizzare** il Responsabile dell'Area Affari Generali alla sottoscrizione dell'atto di transazione ed a tutti i provvedimenti consequenziali alla presente delibera.
6. **Di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

Il Comune di Curinga, C.F. 00303930796, rappresentato in questo atto dalla Dott. ssa Rosetta Cefalà, nata a _____ il _____, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché in esecuzione della deliberazione di G.M. n. ___ del _____

E

Fruci Tommaso (C.F.: FRCTMS61H24D587T) , nato a _____ il _____, rappresentato ai fini del presente _____ atto _____ dall'Avv. _____ Ortensio _____ Mendicino (C.F.: _____) del Foro di _____, con studio in _____ alla Via _____ n. __,

Premesso:

Che il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Maria Leone, con sentenza n.1361/2015, pronunciata in data 29 luglio 2015 e pubblicata il 30 luglio 2015 , emessa nella causa civile iscritta al n.2485 del R.G.A. C., dell'anno 2009, promossa da Fruci Tommaso (C.F.:FRCTMS61H24D587T), nato a Filadelfia (VV) il 24.06.1961, come rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Ortensio Mendicino, contro il Comune di Curinga, avente ad oggetto risarcimento danni, testualmente così decideva: " (...) a) *accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la colpa esclusiva del Comune di Curinga nella causazione del sinistro per cui è causa;*

b)in conseguenza:condanna la parte convenuta di pagare in favore di parte attrice la somma di € 7.000,00 a titolo di risarcimento di danno a cose per le causali esposte in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale da computarsi come indicato in parte motiva (ovvero rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito ed interessi sulla somma annualmente rivalutata, fino alla data del deposito della sentenza. Dalla data del deposito della sentenza e fino al soddisfo, invece, i soli interessi legali);

c)condanna la parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte attrice che vengono liquidate in € 1.500,00 oltre IVA, c.p.a e spese forfettarie come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c., oltre € 178,00 per spese vive;

Che la sopra detta sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata al Comune di Curinga, munita di formula esecutiva, in data 02.10.2015;

Che in data 10 febbraio 2016 veniva notificato l'atto di precetto a firma dell'Avv. Ortensio Mendicino, del Foro di Lamezia Terme, con studio in Nocera Terinese, via Roma n.35, agli atti dell'Ente prot.n.1167 del 12 febbraio 2016, con il quale si intimava a questo Ente di pagare la complessiva somma di € 11.274,19, oltre spese di notifica e successive ed occorrente;

Che questo Ente, per le vie brevi, comunicava all'Avv. Ortensio Mendicino la disponibilità a definire bonariamente la questione insorta in esito alla sentenza n.1361/2015 sopra menzionata ed al pedissequo precetto, con il pagamento della somma omnia comprensiva di € 10.000,00 , con rinuncia da parte del sig. Fruci Tommaso alla corresponsione di parte degli interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dal 18/10/2008 al 29/07/2015 e dalla data del deposito della sentenza e fino al soddisfo ed, altresì, con rinuncia a parte delle spese e competenze di giudizio;

Che l'Avv. Ortensio Mendicino con nota trasmessa per le vie brevi comunicava l'accettazione della proposta transattiva formulata da questo Ente.

Ritenuto, pertanto, definire transattivamente la vertenza *de qua*, poiché questa soluzione si presenta più favorevole per l'Ente che, in caso di prosieguo del contenzioso, sarebbe esposto ad affrontare ulteriori spese.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano la seguente transazione:

ART.1

La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto transattivo e come tale viene riconosciuta dalle parti.

ART.2

Il Comune di Curinga ed il Sig. Fruci Tommaso, come rappresentato nel presente atto, si danno reciprocamente atto che quanto convenuto nella presente transazione è pienamente soddisfacente delle rispettive posizioni e pretese.

ART.3

Le parti come sopra costituite con il presente atto dichiarano di aver risolto e definito in via transattiva ogni questione economica, patrimoniale e giuridica relativa alla sentenza n.1361/2015, ed al pedissequo atto di precetto notificato in data 10 febbraio 2015 ed acquisito al prot. generale dell'Ente in data 12 febbraio con il n.1167, con il quale si intimava a questo Ente di pagare la complessiva somma di € 11.274,19, oltre spese di notifica e ed ogni altra successiva ed occorrente.

Art.4

Le parti danno atto, inoltre, che la somma che il Comune dovrà corrispondere a titolo di risarcimento danni ed a titolo di spese e competenze del giudizio per effetto della sentenza n.1361/2015 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme e del pedissequo precetto, come rideterminata in esito alla presente transazione, ammonta complessivamente ad **€ 10.000,00**

Art.5

Le parti danno atto, altresì, che la predetta somma verrà corrisposta, in esito all'intervenuta rinuncia alla distrazione delle spese del legale di controparte, comunicata all'Ente per le vie brevi, successivamente alla sottoscrizione della presente transazione, entro e non oltre il 25 marzo del corrente anno, mediante assegno circolare intestato al Sig. Fruci Tommaso da inviare presso lo studio dell'Avv.to Ortensio Mendicino sito in Nocera Terinese, alla via Roma n.35, dove il predetto Sig. Fruci Tommaso ha eletto domicilio.

Art.6

Il Sig. Fruci Tommaso, come rappresentato nel presente atto, dichiara che con la completa ed avvenuta ricezione dell'importo omnia comprensivo di spese legali suindicato, la sua pretesa dovrà intendersi integralmente soddisfatta, dichiarando altresì di non aver null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione in relazione alle statuizioni tutte di cui alla sentenza n.1361 /2015, all'atto di precetto sopra menzionato e, più in generale, in relazione a tutti i rapporti giuridici, nessuno escluso, discendenti e/o connessi, alla sentenza sopra ricordata, e di rinunciare, come in effetti rinuncia, agli atti processuali sopra richiamati ed alle relative azioni ed eccezioni.

Art.7

La presente transazione assumerà anche valore di quietanza ampiamente liberatoria per l'Ente solvente all'atto dell'effettivo pagamento.

ART. 8

Le parti firmatarie della presente scrittura danno atto che la presente transazione non è novativa e concordemente considerano e dichiarano che il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà la risoluzione *ipso iure* del presente atto, senza necessità di compiere ulteriori formalità. In caso di risoluzione del presente atto il sig. Fruci Tommaso, per il tramite del suo legale, Avv Ortensio Mendicino sarà legittimato a riprendere l'azione esecutiva per il recupero dell'intero credito scaturente dai titoli come sopra specificati.

ART.9

Per quanto non previsto nel presente atto vengono qui richiamate le norme del C.C. dettate in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to:

Avv.to Ortensio Mendicino

Per il Comune
Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott. Rosetta Cefalà

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giu Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO : *Approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Curinga e l'Avv. Ortensio Mendicino a seguito di atto di precetto notificato in esito alla sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n.1361/2015 pronunciata nella vertenza Fruci Tommaso /Comune di Curinga.*

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 17/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 17/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F. F.
F. to . Ing. Pasqualino Nicotera

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

F. to :Dott.ssa Patrizia Giovanna Maiello

► Il Segretario Comunale

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. 1974 .

Data 22/03/2016

► Il Responsabile

F. to D. ssa Rosetta CEFALA'

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 22/03/2016

► Il Responsabile

F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

E' copia conforme originale

CURINGA, 22/03/2016

**Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA'**